

CIRCOLARE N. 27/ 2020

**ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UNIONE EUROPEA E
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
INDICAZIONI E MODALITÀ APPLICATIVE IN MATERIA DI
ORIGINE DELLE MERCI**

L'Accordo di Libero Scambio (ALS) tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019, è entrato in vigore il 1° agosto 2020¹. Si tratta del secondo accordo sottoscritto con un paese dell'Asia sudorientale, dopo quello con Singapore, entrato in vigore poco meno di un anno fa, il 21 novembre 2019².

L'ALS prevede la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali tra le due parti. Il 65% dei dazi sulle esportazioni dell'UE in Vietnam è stato immediatamente soppresso con l'entrata in vigore dell'accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente in un periodo di 10 anni. Le esportazioni vietnamite verso l'UE hanno beneficiato della cancellazione del 71% dei dazi con l'entrata in vigore dell'accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente nei prossimi 7 anni. L'ALS ridurrà inoltre molti degli ostacoli non tariffari oggi presenti negli scambi con il Vietnam e aprirà alle imprese dell'UE i mercati dei servizi e degli appalti pubblici nel Vietnam. Le imprese italiane potranno beneficiare di questo accordo, tenuto conto che le esportazioni italiane verso il Vietnam ammontano attualmente a circa 1.300 mln di euro all'anno (principalmente macchinari e prodotti farmaceutici), a fronte di importazioni in Italia per circa 2.500 mln di euro all'anno³.

Il Protocollo I dell'ALS è dedicato alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa. Sulle procedure dell'origine la Commissione UE ha fornito inoltre specifiche indicazioni con delle linee guida, pubblicate sul sito della TAXUD, che chiariscono la portata di alcune disposizioni presenti nell'accordo⁴. Verranno descritte di seguito le principali disposizioni previste dall'accordo in relazione all'origine delle merci.

¹ L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 186 del 12 giugno 2020 ed è reperibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN>

² Rif. nota prot. n. 207934 / R.U., del 10 dicembre 2019 di questa Agenzia.

³ I dati sono riferiti all'ultimo triennio e sono stati ottenuti dalle banche dati di questa Agenzia.

⁴ Il documento *Guidance on the Rules of Origin (v1 – July 2020)* è reperibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf

Rapporto tra Sistema delle Preferenze Generalizzate e Accordo di Libero Scambio

Preliminarmente, occorre chiarire la relazione tra le disposizioni relative al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), di cui il Vietnam ancora beneficia, e quelle contenute nell'ALS, tenendo ovviamente conto del fatto che SPG è un beneficio unilaterale concesso alle merci vietnamite, mentre l'ALS riguarda gli scambi reciproci tra le parti.

A tale riguardo le sopra richiamate linee guida della Commissione evidenziano che il Vietnam continuerà a beneficiare del SPG fino al 31 dicembre 2022⁵. In questo periodo ALS e SPG di fatto coesisteranno, gli esportatori e gli importatori potranno decidere quale accordo utilizzare⁶ con l'avvertenza che occorrerà applicare coerentemente sia le regole di origine sia le prove dell'origine corrispondenti. Nell'UE un importatore non potrà dunque richiedere il beneficio del SPG utilizzando una prova dell'origine stabilita dall'ALS, così come un importatore non potrà richiedere il vantaggio dell'ALS utilizzando una prova dell'origine stabilita dal SPG.

Discorso differente va fatto per i dazi, in quanto per i primi 7 anni di applicazione dell'accordo è previsto che, quando un importatore nell'UE presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale nel contesto dell'ALS, è comunque applicabile la tariffa SPG qualora quest'ultima sia più favorevole⁷.

Nella scelta tra SPG ed ALS occorre altresì tener conto che, in caso di transito della merce vietnamita dalla/verso Norvegia o Svizzera, non potrà darsi luogo alla sostituzione della prova dell'origine prevista dalle disposizioni SPG.

Come chiarito dai competenti servizi della Commissione, per le importazioni dal Vietnam in ambito SPG le prove possono essere ancora costituite dal FORM A fino alla conclusione del periodo previsto per l'adeguamento al sistema REX, che avverrà il 31 dicembre 2020⁸. Fino a tale data le importazioni dal Vietnam, in ambito SPG, potranno quindi essere accompagnate da un certificato FORM A o in alternativa dall'attestazione di origine resa da

⁵ L'articolo 5, par. 2, let. b, del Regolamento UE 978/2012 stabilisce infatti che un paese beneficiario perde il beneficio dell'SPG due anni dopo l'applicazione dell'accordo tra il paese e l'UE. Per ragioni di carattere amministrativo tale scadenza viene fatta decorrere dalla data del 31 dicembre 2022.

⁶ Ad esempio un esportatore vietnamita potrà decidere di continuare a utilizzare l'SPG in quanto rispetta la regola specifica del prodotto nell'ambito dell'SPG ma non la regola specifica dello stesso prodotto nell'ambito dell'ALS.

⁷ Previsione contenuta nell'allegato 2-A, sezione A, punto 3 (disposizioni generali) dell'accordo, che dispone quanto segue:

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), i dazi doganali preferenziali dell'Unione a norma del presente accordo non possono in alcun caso essere superiori ai dazi doganali dell'Unione applicati alle merci originarie del Vietnam il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo. Detto obbligo si applica a decorrere da tale data fino al settimo anno successivo all'entrata in vigore.

Tale disposizione è stata integrata nella TARIC con la nota TM999.

⁸ Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/750 della Commissione del 5 giugno 2020 ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2020 per l'adeguamento al sistema REX in alcuni paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate, tra cui anche il Vietnam, come desumibile dalla consultazione della seguente pagina web presente sul sito della Commissione UE:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

esportatori registrati al sistema REX. Al termine del periodo transitorio, a meno eventuali ulteriori proroghe, in ambito SPG potrà essere accettata solo l'attestazione di origine e non più il FORM A.

Il riconoscimento del carattere originario dei prodotti

Il Protocollo I sopra citato contiene le disposizioni necessarie a determinare il carattere originario dei prodotti, essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni daziarie⁹.

L'origine viene determinata in base ai due distinti criteri (art. 2):

- prodotti interamente ottenuti (individuati dall'art. 5)
- prodotti sufficientemente trasformati (l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste è contenuto nell'Allegato II del Protocollo I).

L'elenco delle trasformazioni insufficienti, che non contribuiscono mai a determinare l'origine dei prodotti, è contenuto nell'art. 6.

Specifiche disposizioni riguardano gli accessori (art. 8), gli assortimenti (art. 9) e gli elementi neutri (art. 10).

L'accordo prevede, all'art. 3, l'applicabilità del cumulo bilaterale, per cui *“sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti nella parte esportatrice incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte esportatrice consistano in operazioni più complesse di quelle”* insufficienti. Altre forme di cumulo, previste dallo stesso art. 3 a vantaggio di alcune specifiche merci solo dal lato del Vietnam, non sono applicabili, come indicato nelle linee guida dell'accordo.

In linea con gli ultimi accordi sottoscritti dall'Unione, è prevista la separazione contabile per i materiali fungibili, possibile previa autorizzazione da parte delle autorità competenti e sulla base di principi contabili generali in vigore nell'Unione o in Vietnam (art. 11).

L'art. 13 prevede una regola di non alterazione, che rappresenta una moderna alternativa al trasporto diretto, ed indica i mezzi attraverso cui la stessa può essere dimostrata nel caso in cui la merce sia transitata attraverso paesi terzi o ivi sia stata immagazzinata prima dell'importazione.

Le prove dell'origine

In relazione alle prove dell'origine, le linee guida della Commissione forniscono importanti precisazioni rispetto all'accordo.

Per i prodotti della UE esportati in Vietnam la prova dell'origine può essere fornita solo attraverso l'attestazione di origine rilasciata da qualsiasi esportatore se la spedizione non

⁹ Per un approfondimento sui concetti di ordine generale dell'origine preferenziale dei prodotti, si fa rinvio alla lettura della nota prot. 125912/RU del 27 dicembre 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure doganali.

supera il valore di euro 6.000, o, se di importo superiore ad euro 6.000, dall'esportatore registrato al sistema REX¹⁰.

Gli esportatori che siano già in possesso del numero REX non dovranno fare una nuova richiesta, in quanto il numero è unico ed è utilizzabile per tutti gli accordi in cui è previsto il REX (UE-Canada, UE-Giappone, SPG). Il numero REX può inoltre essere utilizzato per esportare i prodotti da qualsiasi Stato membro e non solo da quello in cui lo stesso è stato assegnato¹¹.

Il testo dell'attestazione è indicato nell'Allegato VI del Protocollo I.

La versione italiana è la seguente:

*L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.(1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale(2)
.....(3)
(Luogo e data)
.....(4)
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)*

L'attestazione va compilata conformemente alle note contenute nello stesso Allegato VI. Nello spazio per l'autorizzazione doganale (1) va indicato il numero REX (se la spedizione non supera il valore di euro 6.000 non occorre che l'esportatore sia registrato e dunque lo spazio sarà lasciato in bianco); il luogo e la data (3) possono essere omessi qualora siano gli stessi del documento su cui l'attestazione è apposta; l'attestazione rilasciata da un esportatore registrato al sistema REX non dovrà essere firmata, se invece è rilasciata da un esportatore non registrato dovrà essere firmata (per spedizioni non superiori a 6.000 euro).

Per i prodotti del Vietnam esportati nella UE, al momento risulta applicabile, nell'ambito dell'ALS:

- un certificato EUR.1 (conforme all'Allegato VII del Protocollo I);
- una dichiarazione di origine se il valore della spedizione non supera i 6.000 euro (conforme all'Allegato VI del Protocollo I) rilasciata da qualsiasi esportatore.

Nel contesto dell'accordo, l'autorità vietnamita preposta al rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, previsti di tipo tradizionale, è il Ministero dell'Industria e del Commercio. Per completezza si evidenzia che, in ambito SPG, i certificati di origine FORM A sono stati rilasciati dalla Camera di Commercio e Industria del Vietnam.

I codici documento da indicare nella casella 44 del DAU al momento dell'importazione sono:

- N954 per il certificato di origine
- U162 per la dichiarazione di origine

¹⁰ Cfr. Comunicazione 2020/C 196/06.

¹¹ Cfr. Circolare 13/D del 16 novembre 2017.

Le stesse prove dell'origine andranno utilizzate anche ai fini della richiesta di applicazione di contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Vietnam¹².

L'attestazione di origine (UE) e la dichiarazione di origine (Vietnam) possono essere apposte sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descrive la merce in modo sufficientemente dettagliato (ad esempio: una bolla di accompagnamento, una polizza di carico o una polizza di trasporto aereo). La dichiarazione di origine può essere resa su un foglio separato solo qualora questo sia parte evidente ed integrante del documento commerciale.

Un'ultima importante precisazione va fatta sulla possibilità di richiedere il trattamento preferenziale successivamente all'importazione. Malgrado tale possibilità sia prevista nell'accordo (artt. 17 e 19 par. 5), le linee guida evidenziano che in Vietnam non è consentita la richiesta del trattamento preferenziale in un momento successivo all'importazione. Nell'Unione è invece possibile fare richiesta del trattamento preferenziale anche dopo l'importazione presentando un certificato di origine rilasciato in Vietnam dopo l'esportazione o presentando una dichiarazione di origine (se il valore non supera 6.000 euro) apposta su copia della fattura o di altro documento idoneo.

Il Direttore Centrale
Roberta de Robertis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93*

¹² Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1024, della Commissione del 14 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 226 del 15/07/2020, di cui è stata data notizia con comunicazione TAR n. 2020-42, pubblicata sul sito di questa Agenzia.